

Funzionamento e regolamentazione dell'Assemblea degli iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza - forma in presenza

Pag. 1 di 6

Gruppo di lavoro	Firma
Canova Giacomo Sebastiano	
Pozza Barbara	
Pegoraro Federico	

Lista di distribuzione strutturata con i destinatari, la forma e la data

Lista di distribuzione		
Destinatari	Forma	Data
Personale amministrativo dell'OPI di Vicenza	Consegna cartacea	
Organi dell'Ordine	Trasmissione PEC	
Iscritti all'Ordine degli Infermieri di Vicenza	Pubblicazione sito web	

Rev.	Data	Motivazione	Redazione GdL	Approvazione
0	04/01/2023		<i>Consigliere</i> Giacomo Sebastiano Canova <i>Segretario</i> Barbara Pozza <i>Presidente</i> Federico Pegoraro	<i>Presidente</i> Pegoraro Federico

Funzionamento e regolamentazione dell'Assemblea degli iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza - forma in presenza

Pag. 2 di 6

Premessa

Definire e regolamentare la gestione dell'assemblea degli iscritti dell'OPI di Vicenza (di seguito OPI) consente all'Ordine di assicurare un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e secondo quanto previsto dall'Art. 14 della Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 sul Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie.

Articolo 1 - Composizione

L'Assemblea degli iscritti all'OPI è composta da tutti gli iscritti all'Albo ed è disciplinata dagli Articoli 23 e 24 del DPR n. 221 del 5 aprile 1950 e ss.mm.ii.

Articolo 2 - Finalità e tempistiche

1. L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la tassa annuale che gli iscritti devono versare per le spese di funzionamento e amministrazione dell'OPI.
2. L'Assemblea si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta all'anno, di norma entro il primo trimestre.
3. L'Assemblea autorizza eventuali spese non contemplate nel bilancio preventivo alle quali non possa farsi fronte col fondo per le spese impreviste.

Articolo 3 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengono necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti all'Albo o quando occorre deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo concernenti le materie di cui all'articolo 3 lett. g), decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Articolo 4 - Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea degli iscritti è disposta dal Presidente dell'OPI su delibera del Consiglio Direttivo e deve essere inviata tramite posta elettronica certificata almeno venti giorni prima dell'adunanza.
2. La convocazione può contenere le date sia della seduta in prima convocazione che della seduta in seconda convocazione.
3. La convocazione deve indicare, oltre a quanto previsto al c. 2 del presente articolo, anche il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.
4. La convocazione straordinaria può essere disposta su richiesta sottoscritta da almeno un sesto dei suoi componenti che dovranno contestualmente presentare gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. In tal caso, gli istanti debbono indicare nella richiesta stessa gli

Funzionamento e regolamentazione dell'Assemblea degli iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza - forma in presenza

Pag. 3 di 6

argomenti da inserire all'ordine del giorno e l'Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta.

Articolo 5 - Modalità di svolgimento

L'Assemblea degli iscritti, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori, può essere convocata a discrezione del Consiglio Direttivo in presenza o in forma telematica. Non è prevista la modalità mista. Il presente regolamento si riferisce alla forma in presenza.

Articolo 6 - Presidenza e Segreteria

1. L'Assemblea degli iscritti è presieduta dal Presidente, che ne dirige i lavori. In caso di sua assenza e/o impedimento, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente, senza necessità di espressa delega. Ove entrambi fossero impossibilitati, l'assemblea è presieduta da un Consigliere delegato formalmente dal Presidente.
2. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario istituzionale dell'OPI. In caso di sua assenza e/o impedimento, la sua funzione è svolta dal Consigliere più giovane presente diverso dal Tesoriere.

Articolo 7 - Numero legale

1. L'Assemblea degli iscritti è validamente costituita se interviene in prima convocazione almeno un quarto degli iscritti.
2. In caso di mancato raggiungimento del numero legale in prima convocazione, almeno un giorno dopo è tenuta una seduta di seconda convocazione che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. I componenti del Consiglio Direttivo non sono computati nel quorum.
4. Si computano come intervenuti gli iscritti, compresi coloro i quali abbiano delegato uno degli iscritti presenti.

Articolo 8 - Deleghe

1. Ciascun iscritto all'OPI, esclusi i membri del Consiglio Direttivo, può conferire delega a un solo iscritto affinché intervenga in suo nome e per suo conto. Il delegato ha pieni poteri in sede assembleare, in quanto rappresenta in tutto e per tutto il suo delegante.
2. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.
3. La delega deve essere presentata in originale, scritta e compilata esclusivamente secondo il modulo reso disponibile dall'OPI allegato alla lettera di convocazione all'Assemblea. La delega deve contenere:
 - a. Nome e Cognome del delegante e del delegato;
 - b. Conferimento espresso della procura ad agire nel nome e per conto del rappresentato;
 - c. Data dell'Assemblea in cui tale procura dovrà valere;

Funzionamento e regolamentazione dell'Assemblea degli iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza - forma in presenza

Pag. 4 di 6

- d. La sottoscrizione autografa del delegante;
 - e. Copia di un documento di identità in corso di validità del delegante.
4. Prima dell'inizio dell'assemblea il Presidente, o un suo delegato, controlla la validità delle deleghe.
 5. In caso di irregolarità rilevate in violazione da quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 le deleghe interessate verranno considerate nulle.

Articolo 9 - Riservatezza

1. Le adunanze dell'Assemblea degli iscritti non sono pubbliche e ne è vietata la registrazione video e/o audio, a eccezione della registrazione con finalità di verbalizzazione da parte dell'OPI. I documenti di lavoro utilizzati per le adunanze dell'Assemblea degli iscritti sono riservati e non possono essere divulgati e utilizzati ad altro fine.
2. Su invito del Presidente possono intervenire soggetti esterni in qualità di esperti e consulenti.

Articolo 10 - Registrazione dei partecipanti all'assemblea

1. Il personale di segreteria dipendente dell'OPI e/o delegato dal Presidente, prima dell'apertura dell'Assemblea e dell'accesso in sala dei partecipanti ne verifica l'identità tramite documento d'identità in corso di validità, registra nome e cognome con apposizione della firma autografa sul modulo di presenza predisposto dall'ente, verifica eventuali omonimie e l'iscrizione all'albo.
2. Dopo l'apertura dell'Assemblea non sarà consentito l'accesso alla sala ai ritardatari.

Articolo 11 - Registrazione delle deleghe

1. Le deleghe potranno essere consegnate e registrate solamente prima dell'apertura ufficiale dell'assemblea. Successivamente, non saranno possibili altre registrazioni.
2. Contemporaneamente alla registrazione del partecipante, il personale di segreteria dipendente dell'OPI e/o delegato dal Presidente:
 - a. ritira le eventuali deleghe presentate, apponendo il nome del delegante/deleganti ed il numero di deleghe consegnate accanto al nome del delegato sul modulo di presenza.
 - b. controlla la completezza e regolarità delle deleghe consegnate come previsto dal DPR n. 221, del aprile 1950 all'art. 24 del Regolamento secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento, ivi compresa l'iscrizione all'albo del delegante.

Articolo 12 - Apertura dell'assemblea degli iscritti

Il Presidente, previa verifica della presenza del quorum costitutivo previsto dalla norma vigente, apre e dirige i lavori dell'Assemblea.

Funzionamento e regolamentazione dell'Assemblea degli iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza - forma in presenza

Pag. 5 di 6

Articolo 13 - Svolgimento dei lavori

1. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario istituzionale: dirige la riunione garantendo il rispetto delle leggi e dei regolamenti; regola la discussione; mantiene l'ordine; concede la parola; organizza, dirige e modera la discussione; stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato.
2. Per ogni argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente svolge una breve relazione introduttiva, ove ne ravvisi l'utilità.
3. Ciascun componente dell'Assemblea degli iscritti ha la facoltà di proporre interrogazioni e mozioni d'ordine. Le interrogazioni hanno lo scopo di ottenere informazioni sull'argomento in discussione. Ad esse risponde il Presidente o, per sua delega, un componente del Consiglio Direttivo, un esperto e/o un consulente.

Articolo 14 - Comportamenti

1. I partecipanti all'assemblea sono tenuti a mantenere un comportamento ed un uso del linguaggio rispettoso di qualunque persona presente durante lo svolgimento dell'assemblea.
2. Il Presidente ha facoltà di richiamare all'ordine i partecipanti che turbano il regolare svolgimento dei lavori, di allontanarli dall'aula, nonché - in caso di gravi e giustificati motivi - di sospendere o dichiarare chiusa l'adunanza.
3. Le mozioni d'ordine sono richieste che incidono sull'ordine del giorno e sulla discussione e vanno decise previa discussione limitata a due interventi, uno a favore e uno contrario.

Articolo 15 - Votazione

1. L'apertura della votazione determina di fatto la chiusura del dibattito.
2. Il Presidente indica le modalità di voto e apre la votazione; la votazione avviene partitamente per ogni punto all'ordine del giorno che necessita di votazione.
3. Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione dei risultati, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.
4. Le votazioni dell'Assemblea dell'OPI avvengono per appello nominale.
 - a. Il Presidente, dopo aver indicato il significato del "sì" e del "no" e dell'"astenuito", procede all'appello in ordine alfabetico.
 - b. Ciascun partecipante, quando chiamato nell'appello, si alza in piedi ed esprime ad alta voce il suo voto e quello delle eventuali deleghe di cui è portatore.
5. Le votazioni riguardanti persone sono sempre a scrutinio segreto.
6. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti la proposta si intende non approvata. Nel caso di scrutinio segreto, le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Funzionamento e regolamentazione dell'Assemblea degli iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza - forma in presenza

Pag. 6 di 6

7. Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal Segretario istituzionale, che viene assistito da due componenti del Consiglio direttivo nominati dal Presidente.
8. Al termine dello scrutinio il Presidente proclama il risultato del voto.

Articolo 16 - Verbale della seduta

1. Il verbale è redatto dal Segretario istituzionale.
2. Della stesura del verbale della seduta sono responsabili il Presidente ed il Segretario istituzionale.
3. Le decisioni assunte nell'Assemblea degli iscritti sono riportate nel verbale della relativa Assemblea. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario istituzionale e, ove previsto, dal Tesoriere.
4. Nella prima riunione utile dell'adunanza ordinaria dopo il completamento del verbale, il Consiglio Direttivo procederà alla presa d'atto del verbale dell'Assemblea degli iscritti.